

Messaggio

numero

6168

data

28 gennaio 2009

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Ratifica della modifica della Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

Il Gran Consiglio in data 5 maggio 2008 ha aderito al messaggio governativo n. 6027 del 29 gennaio 2008 e al rapporto commissionale del 21 aprile 2008, con una riserva relativa all'ammontare dell'importo previsto per frequentare i licei e la Scuola cantonale di commercio, rispettivamente la Scuola specializzata di Canobbio da parte degli allievi del Grigione Italiano.

In proposito il decreto legge approvato dal Gran Consiglio recita testualmente:

Articolo 1

È ratificata la Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigione Italiano.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato presenterà entro un anno una proposta di modifica dell'art. 5 della Convenzione che permetta di adeguare i contributi per le scuole medie superiori e per la scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali al livello di quanto previsto dagli accordi intercantonali in materia.

Sulla base dei disposti dell'art. 2 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha provveduto a valutare diverse ipotesi di contributo. A questo proposito si segnala che nei cantoni romandi vige un accordo che stabilisce i seguenti importi per le due categorie di scuole qui considerate: licei fr. 17'480.- e Scuola specializzata fr. 17'480.-. L'accordo intercantonale sulle scuole professionali prevede invece per le scuole triennali di commercio o per le scuole d'arti e mestieri l'importo annuo di fr. 13'500.- (a decorrere dal 2009/10).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di potersi allineare su quest'ultimo importo, anche in considerazione dei buoni rapporti di collaborazione che intercorrono fra i due cantoni e tenendo conto dell'attuale ammontare del contributo (fr. 3'500.-, rispettivamente fr. 5'800.-).

Questa proposta ha trovato successivamente il consenso del Governo del Cantone dei Grigioni (10 dicembre 2008) che ha richiesto però di fissare l'entrata in vigore della nuova normativa il 1° settembre 2009.

La modifica della Convenzione 11 dicembre 2007 / 18 dicembre 2007 è la seguente:

Art. 5 Contributi, cpv. 1 lett. a) - b)

- a) fr. 13'500.- per la frequenza della Scuola specializzata;
- b) fr. 13'500.- per la frequenza del liceo, della Scuola cantonale di commercio;

Le presumibili maggiori entrate derivanti da questa modifica sono valutabili in ca. fr. 560'000.- annui e saranno versate dal Cantone dei Grigioni al termine dell'anno scolastico 2009/10.

Sulla base delle considerazioni che precedono s'invita il Gran Consiglio ad aderire alla proposta di modifica formulata.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato: modifica della Convenzione 11 dicembre 2007/ 18 dicembre 2007

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ratifica della modifica della Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 gennaio 2009 n. 6168 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È ratificata la modifica della Convenzione dell'11 dicembre 2007, rispettivamente del 18 dicembre 2007, tra il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni, sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

CONVENZIONE

sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano

richiamata la Convenzione 11 dicembre 2007 / 18 dicembre 2007;

tenuto conto delle richieste formulate dalla Commissione scolastica e dal Gran Consiglio del Cantone Ticino;

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

e

il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell' educazione, della cultura e della protezione dell' ambiente,

convengono:

I. La Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni Italiano dell' 11/18 dicembre 2007 è così modificata:

Art. 5 Contributi, lett. a) - b)

- a) fr. 13'500.--, per la frequenza della Scuola specializzata;
- b) fr. 13'500.--, per la frequenza del liceo, della Scuola cantonale di commercio;

II. La presente modifica della Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2009. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Bellinzona, 16.1.2009

In nome del Consiglio di Stato del Canton Ticino
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti

Coira, 13.1.2009

In nome del Governo del Cantone dei Grigioni
Il Dipartimento dell' educazione, della cultura
e della protezione dell' ambiente

Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi